



ORDINANZA N° 09 DEL 21/05/2014

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08.04.2014 n. 226, in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con il quale per l'anno 2014, **dal 15 giugno al 15 settembre 2014** entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre;

DATO ATTO, inoltre, del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi sterpaglie ed erbacce favorendo la presenza di topi ed altri animali, pertanto con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di “mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.”

VISTO il R.D. n.3267 del 30.12.1923;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992 ;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L.R. 30.11.2000 n. 18 , artt. 12-13-14 ;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la L.R. n.18 del 30.11.2000;

VISTA la L.R. n.3 del 25.02.2010 di istituzione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n° 3267/1923 ;

VISTO l'art.59 del T.U. n.773 del 18.06.1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art.14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009);

VISTA la deliberazione n.674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 2012-2014;

RICHIAMATO l'art. 16 del DPGR n. 195/2013, ove è prescritto che **“è fatto obbligo ai Sindaci di diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza”**;

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne:



Polizia Municipale

(C.A.P. 73010 - - 0836543114 - e-mail poliziamunicipale@comune.soglianocavour.le.it)

ORDINA

1) Di confermare dal 15 giugno al 15 settembre 2014 il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale.

2) Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree del territorio a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000), e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agropastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

3) Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

L'Acquedotto Pugliese, la Provincia, e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne .

5) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Può essere autorizzata l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta



Polizia Municipale

(C.A.P. 73010 - - 0836543114 - e-mail poliziamunicipale@comune.sogliancavour.le.it)

per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Sarà verificata sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie

è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

8) Condizioni per la bruciatura delle stoppie

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione comunale competente per territorio 15 giorni prima dell'inizio della bruciatura allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al presente Decreto nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione e bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. L'Amministrazione Comunale curerà l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendi di interfaccia anche sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione Comunale comunicherà, almeno 10 giorni prima, al Comando Provinciale competente del Corpo Forestale dello Stato, agli Enti gestori delle aree naturali protette in cui i territori oggetto delle pratica ricadono, all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione dei dati trasmessi con la richiesta di autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale vigilerà sul regolare svolgimento delle operazioni di bruciatura.

L'accensione e bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino (a partire dalle ore 5.00 con spegnimento entro le ore 9.00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19.00 con spegnimento entro le ore 20.00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.



Polizia Municipale

(C.A.P. 73010 - - 0836543114 - e-mail poliziamunicipale@comune.sogliancavour.le.it)

9) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

10) Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.

11) Prescrizioni generali ed attività di prevenzione

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione e sono consentite fino al 15 giugno 2014.

12) Attività produttive e turistiche

I proprietari, i gestori ed i conduttori di strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

Dovranno essere adottati idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

13) Polveriere

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.



Comune di SOGLIANO CAVOUR

- Provincia di Lecce -

Polizia Municipale



(C.A.P. 73010 - -   0836543114 - e-mail poliziamunicipale@comune.soglianocavour.le.it)

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle violazioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli artt. 6, 7 e 8 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997.

Alle violazioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 10 del presente Decreto, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.

DISPONE

Che i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio debbano bonificare i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e quant'altro previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27.08.2013.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- **115** VIGILI DEL FUOCO
- **1515** COMANDO CORPO FORESTALE
- **0836543114** COMANDO POLIZIA LOCALE DI SOGLIANO CAVOUR

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

- Comando Polizia Provinciale di Lecce;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Otranto;
- Comando Polizia Locale di Sogliano Cavour;
- Stazione dei Carabinieri di Cutrofiano;
- Commissariato Polizia di Stato di Galatina;
- Ass. Vol. Protezione Civile di Sogliano Cavour.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R n. 226 del 08.04.2014 e sarà:

- affissa all'Albo Pretorio per gg. 30;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sogliano Cavour all'indirizzo:
www.comunedisoglianocavour.gov.it/;
- divulgata per estratto mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è: Ten. Luigi DORIA c/o la Polizia Municipale.



Comune di SOGLIANO CAVOUR

- Provincia di Lecce -

Polizia Municipale



(C.A.P. 73010 - -   0836543114 - e-mail poliziamunicipale@comune.sogliancavour.le.it)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a cinque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Sogliano Cavour 21 maggio 2014.

IL SINDACO

(Dott. Paolo SOLITO)